

*Successivamente la Procura generale ritenne di inviare nuovamente le richieste agli organi giudiziari ordinar! ed in tal modo, integrando richieste a suo tempo inoltrate, è riuscita ad avere notizia dell'esito di 31 dei suddetti 54 procedimenti, ed esattamente di quelli contrassegnati nel Ruolo Generale ai numeri: 466, 468, 470, 713, 714, 715, 716, 873, 875, 882, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 1114.*

*1.5. - Sulle modalità della ricerca storica.*

*Nel corso dell'esame dei fascicoletti contenenti le copie degli atti a suo tempo trasmessi all'AGO e le risposte fornite dagli Uffici richiesti di accertare e comunicare l'esito dei procedimenti, si è constatato che in alcuni casi i Comandi CC hanno proceduto ad assumere informazioni dai parenti delle vittime e da soggetti che, anche in esito alle deposizioni rese dai primi, apparivano in grado di fornire elementi idonei alla ricostruzione e comprensione dell'accaduto.*

*Le suddette iniziative, certo non richieste e del tutto esorbitanti rispetto alla finalità di documentazione storica esplicitata nelle note inoltrate dalla Procura generale, pongono il problema di che destinazione dare agli atti così ricevuti - per solito consistenti in una mera rievocazione dei fatti già descritti nelle originarie notizie di reato - ed, in particolare, inducono a chiedersi se non sia opportuno trasmetterli alle autorità giudiziaria di primo grado, in ragione del fatto che talvolta concemono procedimenti a suo tempo instaurati e conclusi nei confronti di ignoti ed in ogni caso per la determinante constatazione che appare comunque preferibile che gli stessi vengano esaminati da autorità che hanno istituzionali competenze alla trattazione dei procedimenti e che per tale ragione possono valutarne l'effettivo significato.*

*Inoltre non va sottaciuta la circostanza che la valutazione di tutto ciò che attiene alla delicata materia dei crimini di guerra subisce il forte condizionamento delle pesanti omissioni registratesi nel passato e rende oltremodo opportuno, anche alla luce delle insinuazioni maturate nel corso di anni più recenti - in verità ingenerose nei confronti dei tanti sforzi compiuti dalla magistratura militare a far data dalla scoperta del noto archivio dei crimini di guerra - che venga evitata ogni iniziativa che si ponga in oggettivo contrasto con la unanimemente condivisa esigenza di trasmettere alle competenti autorità giudiziarie ogni atto ed elemento astrattamente suscettibile di valutazione ed impiego processuale.*

*Ciò premesso e sottolineato ancora una volta che si tratta comunque di fascicoli già trasmessi alla competente A.G.O. nel 1946 (vedasi l'elenco completo al par. 1.2), va rilevato che gli incartamenti rispetto ai quali si pone l'anzidetta esigenza sembrano soltanto quelli contrassegnati dai seguenti numeri di registro generale: 186, 202,*

206, 364, 397, 398, 501, 961, 1109, 1154 (10 fascicoli). Ciò in quanto gli ulteriori 5 fascicoli in cui parimenti si rinvencono atti di assunzione di informazioni (contrassegnati dai numeri di registro generale 340, 703, 875, 898, 1112) risultano infatti trasmessi agli organi giudiziari militari nell'ambito di quei 54 fascicoli di cui si è detto sopra ed in ragione del fatto che rispetto agli stessi non era stato possibile avere utili indicazioni circa l'esito dei procedimenti. Quanto, infine, al fascicolo 970, va preso atto che gli atti acquisiti successivamente dagli organi di P.G. risultano già trasmessi, a cura della P.G.M. presso la Corte di Cassazione, alla Procura della Repubblica di Como in data 21 maggio 2004.

Per le sopra indicate considerazioni, pertanto, ritiene il Consiglio che i fascicoli in cui si rinvencono i suddetti atti debbano avere lo stesso destino dei 54 fascicoli inviati nell'estate del 2002 ad alcuni organi giudiziari militari di primo grado, in modo che siano costoro -valutate le peculiarità delle diverse vicende e presi gli opportuni contatti con gli organi giudiziari a suo tempo destinatari degli atti - ad assumere le opportune determinazioni in merito.

#### 1.6. - Considerazioni conclusive.

Gli elementi acquisiti nel corso della presente indagine conoscitiva consentono di escludere che in relazione ai citati 202 figurativi vi sia stata una qualsiasi attività di occultamento. Le ricerche svolte sui figurativi, infatti, non avevano altro scopo che quello di acquisire informazioni in merito all'esito dei procedimenti penali instaurati a seguito della trasmissione delle denunce del primo quadrimestre del 1946.

Di conseguenza non può che ribadirsi quanto già asserito nella delibera adottata dalla Commissione speciale per i procedimenti per i crimini di guerra in data 9 marzo 2005, con la quale si è affermato che l'attività volta ad acquisire la conoscenza dell'esito dei procedimenti instaurati presso l'Autorità Giudiziaria, iniziata dalla Proc. Gen. Mil. presso la C. Mil. App. e proseguita dalla Proc. Gen. Mil. Cass., ha riscontrato una esigenza di ragionevole opportunità; al punto che si è ritenuto conseguente indicare che essa continui per la parte residua<sup>2</sup>, in modo da disporre del massimo possibile di elementi di conoscenza in merito all'esito dei procedimenti penali concernenti le fattispecie di cui ai predetti 202 incartamenti.

PARAGRAFO II) In merito al "non luogo a provvedere" apposto sui 71 fascicoli (trasmessi a questo Consiglio dal Procuratore generale militare presso la Corte di appello con nota dell'8 febbraio 2005).

2.1.- La vicenda trova il proprio antecedente nella decisione con la quale i titolari degli uffici di Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la

*Corte militare di appello designarono, nel giugno 1994 - ed in esito al rinvenimento delle denunce per crimini di guerra - un magistrato di ciascun ufficio per sottoporre a ricognizione ed esame il materiale scoperto negli archivi ed adottare i provvedimenti di pertinenza.*

*In particolare, il Procuratore generale militare di appello con nota del 04.07.1994, comunicava di aver "incaricato il Sost. proc. gen. mil. anziano, Dott. Nicolosi di seguire attentamente l'intera questione e di esaminare gli eventuali atti di risulta" (nota del Proc. gen. mil. Scandurra n. 25/R/Cont. del 04.07.1994).*

*Con successiva nota del 05.07.1994, il Proc. Gen. Mil. presso la Cass., Prof. Maggiore, designò il Sost. Proc. Gen. Mil. Dott. Bonagura e lo incaricò di occuparsi dei necessari interventi in ordine al contenuto della precitata nota del 24.06.94, con "facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento che, di conseguenza, (si fosse) rivelato) pertinente al risultato" (nota del Proc. gen. mil., n. 34/R del 05.07.1994).*

*La designazione dei due Sostituti procuratori generali, appartenenti a due differenti Uffici di Procura, era da ascrivere alla circostanza che non risultava chiaro quale dei due Uffici dovesse ritenersi competente a risolvere la complessa materia ed a definire la sorte degli atti rinvenuti nei locali del Trib. Speciale per la Difesa dello Stato.*

*Nel corso della attività sopra specificata (espletata nel periodo dal 7 novembre 1994 al 26 maggio 1995) i due magistrati dottor Nicolosi e dottor Bonagura provvedevano ad inviare alle competenti Procure militari tutti i fascicoli contenenti notizie di reato, redigendo un verbale delle attività compiute (30 maggio 1995) ed in questo dando atto che la gran parte dei fascicoli rinvenuti (in seguito risultati nel numero di 695) erano stati trasmessi alle competenti Procure militari (cfr. delibera CMM del 23 marzo 1999, pag. 10). Nel predetto verbale si specificava inoltre che per "alcuni fascicoli.. erano già stati svolti i relativi procedimenti con emissione di sentenze definitive in alcuni casi da parte dell'Autorità giudiziaria militare e in altri casi da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria". Infine si rilevava che "numerosi incartamenti contenevano corrispondenza d'ufficio senza alcun riferimento a specifici fatti criminosi", sicché di essi ne era stata "disposta l'archiviazione presso l'Archivio storico".*

*In seguito si prendeva atto che per numero 71 fascicoli non era stata disposta la trasmissione alle Procure militari e si era decretato, con annotazione apposta sulla copertina e trascritta nel registro generale, un "non luogo a provvedere".*

*In esito alle audizioni (6 luglio 2005) dei predetti due magistrati (dott. Nicolosi e dott. Bonagura), si è appreso che il non luogo a provvedere era stato concordemente disposto per la determinante ragione che gli asseriti fascicoli consistevano soltanto*

della copertina e non contenevano nessun atto, ad eccezione del noto provvedimento di archiviazione provvisoria sottoscritto dall'allora Procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo militare, dottor Santacroce, e recante la data del 14 gennaio 1960. Di conseguenza, si ritenne che le annotazioni riportate sul frontespizio delle copertine, e contenenti il nome delle vittime e il titolo del reato, non potessero considerarsi alla stregua di una notizia di reato e pertanto non vi fosse l'obbligo di inoltrarle agli organi di procura.

Su tali basi venne adottato il provvedimento di non luogo a provvedere, che “stava a significare che in quei casi specifici non c'era da trasmettere nulla, o da attivare alcuna attività, perché non esistevano gli elementi, dal momento che all'interno delle “false” copertine non c'era nulla se non il provvedimento di archiviazione... Si trattava di indicazioni insufficienti a enucleare una qualsiasi notizia che potesse avere una consistenza ai fini di un'utilizzazione giudiziaria.” (audizione del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dottor Vindicio Bonagura, del 6 luglio 2005).

## 2.2. - L'esito degli accertamenti disposti dal CMM.

La Commissione speciale sui procedimenti per crimini di guerra istituita con delibera CMM del 9 novembre 2004, dopo aver integrato le scarne annotazioni riportate sui menzionati fascicoli con alcuni elementi tratti dal registro generale ed avere individuato gli organi di polizia giudiziaria che avevano a suo tempo inoltrato le denunce in questione, ha in primo luogo rilevato che 2 dei 71 fascicoli, ed esattamente quelli contrassegnati dai numeri di registro generale 196 e 525, si riferiscono ad atti debitamente trasmessi a suo tempo alle competenti autorità giudiziarie (il procedimento iscritto al numero 525 risulta definito dalla Corte di Assise Straordinaria di Genova con sentenza del 7 agosto 1945; quello contrassegnato dal numero 196 è stato trasmesso al Tribunale militare di Firenze in data 30 gennaio 1947).

Indi, dopo aver constatato che i residui 69 fascicoli traevano origine da denunce iscritte nel registro generale nell'ambito di gruppi di denunce provenienti da determinati Comandi Carabinieri, la Commissione ha richiesto ai Tribunali militari che avevano ricevuto e definito le altre denunce di inviare copia dei fascicoli relativi a queste ultime, nella supposizione che all'interno dei medesimi potessero trovarsi gli atti relativi alle annotazioni riportate sui 69 fascicoli privi di documenti di supporto. L'iniziativa non ha sortito alcun esito positivo in quanto negli atti ricevuti non si è trovato nulla che avesse attinenza con gli episodi sinteticamente annotati nel frontespizio delle 69 copertine. Di conseguenza si è ritenuto opportuno, nel tentativo

*di rinvenire gli atti posti a base delle predette annotazioni, trasmettere - con nota del 16 marzo 2005 - l'elenco delle persone offese all'Ufficio Operazioni del Comando Generale dei Carabinieri, con la richiesta di provvedere ad ogni utile iniziativa allo scopo di reperire gli atti contenenti le denunce.*

*Con nota del 3 giugno 2005 il Comando generale dei Carabinieri ha trasmesso gli atti acquisiti in esito alla richiesta di cui al punto precedente, precisando che non è stato possibile rintracciare alcun atto di denuncia e che quanto reperito appariva comunque utile “per ricostruire le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificarono gli eventi delittuosi in oggetto”. Si aggiungeva, inoltre, che “l'Istruzione sul Carteggio per l'Arma dei Carabinieri prevede la distruzione di quello relativo all'attività di polizia trascorsi 20 anni dall'ultimo atto”.*

*Effettivamente gli atti acquisiti, che per buona parte riguardano episodi di violenza omicida commessi in danno di militari dell'arma dei carabinieri, sono idonei a consentire di inquadrare le circostanze di tempo e luogo in cui ebbero a verificarsi alcuni degli episodi sommariamente descritti nelle 69 copertine.*

*In particolare ciò si è riscontrato in riferimento ai fascicoli contrassegnati dai seguenti numeri di registro generale:*

*935- violenza con omicidio in danno di Macchielli Giuseppe, Conti Enrico, Macchielli Gino, Macchielli Francesco, Macchielli Rosina, Macchielli Dina, Macchielli Maria, Gandolfi Ida, Macchielli Maria, Valdissera Girolamo, Sandolini Fulvia e Valdisserà Gaetano;*

*1031 - violenza con omicidio in danno dei carabinieri Leonardi e Crocco;*

*1035 - violenza con omicidio in danno dei carabinieri Trailo, Caringi e Barone;*

*1046- Violenza con omicidio a danno del carabiniere Conte Alessandro;*

*1062- violenza con omicidio in danno di Vincioni Maria;*

*1123- violenza con omicidio in danno di Pocognoli Don Enrico.*

*Tali elementi consentono di dare un minimo di riscontro alle annotazioni riportate sulla copertina dei predetti “fascicoli” e lasciano aperta la possibilità che successive indagini, condotte anche con riferimento alla totalità dei fascicoli trasmessi alle competenti Procure militari negli anni 1965-1968 e a decorrere dal 1994, consentano di risolvere l'enigma di queste 71 copertine prive di atti processuali e di rinvenire in altri fascicoli le denunce che si riferiscono ai fatti di reato ivi sinteticamente annotati.*

### *2.3. - Conclusioni.*

*Sulla base di quanto sopra evidenziato, ritiene il Consiglio che la decisione di decretare un “non luogo a provvedere” per le 69 copertine, ancorché condotta con*

*trasparenza e sulla base di motivazioni che hanno posto in risalto la circostanza che non risultavano atti processuali da trasmettere, vada superata a beneficio di una opzione che - in conformità a quanto è stato fatto per tutti gli altri fascicoli rinvenuti nel noto archivio e nella prospettiva di non lasciare nulla di intentato per rimediare oggi alle omissioni del passato - ravvisi la necessità che siano trasmessi agli organi giudiziari di primo grado.*

*È però da escludere che si sia inteso impedire che le competenti Procure potessero disporre indagini sui predetti fatti. Nulla autorizza detta ipotesi e la assoluta trasparenza di intenti e motivazioni con la quale i due magistrati hanno assolto il loro incarico, inoltre, rende del tutto chiaro che i predetti, pur incorrendo in una erronea valutazione degli elementi complessivamente disponibili e trasmesso all'archivio atti annotati nel registro delle denunce per crimini di guerra, non hanno perseguito alcuna finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella che ha contrassegnato l'intera attività compiuta.*

*Resta il fatto, però, che va esperito ogni utile tentativo per ricostruire le circostanze di tempo e luogo in cui sono accaduti i fatti indicati nel frontespizio delle 69 copertine.*

*Quale coerente sviluppo ed attuazione di quanto sopra, si impone, di conseguenza, la trasmissione dei 69 fascicoli alle competenti Procure militari, in relazione al luogo del commesso delitto per quelli rispetto ai quali sono stati acquisiti elementi in tale prospettiva e, per tutti gli altri, in relazione alla ubicazione del Comando Carabinieri che ha provveduto ad inoltrare la denuncia nel 1944-45 e di cui alle pertinenti annotazioni del Ruolo Generale.*

*Fascicoli da trasmettere alle competenti Procure militari.*

*In esito a quanto sopra complessivamente osservato e ritenuto, vanno pertanto trasmessi alle competenti Procure militari sia i dieci fascicoli compresi nei 202 a suo tempo già trasmessi agli organi giudiziari di primo grado (contrassegnati nel registro generale dei procedimenti per crimini di guerra con i numeri 186, 202, 206, 364, 397, 398, 501, 961, 1109, 1154), sia tutti i 69 fascicoletti di cui al paragrafo II) della presente delibera. Il tutto previa acquisizione e conservazione di copia dei medesimi fascicoli presso l'archivio in cui sono custoditi tutti gli atti rinvenuti nell'estate del 1994.*

*In particolari i dieci fascicoli sopra indicati vanno trasmessi, a cura della Segreteria in sede e previa acquisizione di copia conforme per le esigenze della Procura generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, alle seguenti Procure militari:*

*fascicoli numeri 501, 961, 1109 e 1154: Procura militare di La Spezia;*

*fascicoli numeri 206, 364: Procura militare di Torino;*

*fascicoli numeri 397 e 398: Procura militare di Padova;*

*fascicoli numeri 186 e 202: Procura militare di Verona.*

*Vanno inoltre trasmessi, sempre a cura della Segreteria e previa acquisizione di copia conforme per le esigenze della Procura generale militare presso la Corte 'militare di Appello, alle competenti Procure militari i 69 fascicoli per i quali nel 1994 è stato disposto "non luogo a provvedere", in conformità a quanto indicato nell'allegata tabella ed unitamente a copia di tutti gli atti ricevuti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Il Reparto - SM- Ufficio Operazioni - (da inviare in unico esemplare a ciascuna delle Procure militari destinatarie dei fascicoli)...*

Si è già detto di come un intento sostanzialmente "giustificatorio" emergente nella motivazione della delibera consigliare testè citata, risulta in realtà assolutamente ultroneo, sulla base delle valutazioni espresse sulla vicenda dallo stesso Presidente del CMM, nonché Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Nicola Marvulli, che è stato audito dalla Commissione proprio per fare chiarezza in ordine al contenuto della delibera.

Le sue affermazioni si appalesano particolarmente significative, al fine di fare luce su quanto accaduto in epoca coeva e successiva al rinvenimento e sulla condotta dei protagonisti della vicenda in tale periodo, anche in considerazione dell'autorevolezza e terzietà della fonte da cui promanano.

Si riportano, pertanto, gli stralci maggiormente significativi della citata audizione.

*"...ho assunto la Presidenza del Consiglio della magistratura militare nell'agosto del 2001. Al l'epoca vi erano pratiche che erano solo apparentemente, ma non sostanzialmente, definite; vi era la pratica relativa al rinvenimento di questi fascicoli negli uffici della Procura generale della Corte di appello militare di Roma.*

*Presi visione della delibera adottata dal Consiglio della magistratura militare nel 1999; ritenni anch'io che fosse necessario un completamento dell'indagine conoscitiva che era stata effettuata dal consiglio.*

*Infatti, io ho trovato un consiglio che era già in attività e che aveva proceduto all'approvazione della delibera del 1999.*

*Intrapresi quindi l'iniziativa di nominare una commissione, nell'ambito del Consiglio della magistratura militare, che procedesse ad un'analitica ricognizione;*

*infatti, per me, giudice ordinario abituato all'analisi degli atti, mancava una ricognizione analitica del contenuto di questi fascicoli, o copertine che fossero.*

*Invitai anche a completare le notizie risultanti dalle copertine dei fascicoli con le notizie piu' precise e indubbiamente piu' analitiche che erano contenute nel registro generale delle notizie di reato.*

*Successivamente vi furono una serie di riunioni della commissione — questa infatti lavoro' al meglio nelle condizioni date — al termine delle quali si ebbe un certo risultato: da questo emergeva che, per 202 fascicoli, il contenuto di questi era effettivamente stato trasmesso all'autorità competente ed erano anche intervenute le definitive pronunce giudiziarie.*

*Per gli altri fascicoli, viceversa, vi era il vuoto piu' assoluto: sulle copertine, infatti, veniva indicato genericamente il fatto accaduto, vale a dire la strage, prevalentemente perpetrata da forze nazifasciste a danno, quasi esclusivamente, di militari e di carabinieri; in alcuni di questi veniva indicato il luogo e la data del fatto.*

*D'intesa con la commissione, pensammo di rivolgerci immediatamente all'ufficio archivio della documentazione presso i carabinieri.*

*Questi ultimi ci hanno risposto, affermando che essi avevano una regola: dopo venti anni, ogni atto veniva distrutto.*

*Pertanto, non ci hanno potuto fornire notizie al riguardo.*

*Abbiamo tuttavia chiesto alle singole procure se avessero informazioni riguardanti quel fatto che veniva indicato sulla copertina. Non abbiamo avuto se non parziali risposte: in due casi abbiamo potuto riscontrare che vi era stato l'intervento della corte di assise di Genova e di quella di Torino, che avevano condannato gli autori di questi reati.*

*Successivamente ci siamo dovuti fermare.*

*Abbiamo quindi approvato — io mi sono ovviamente astenuto, per ragioni di opportunità, dalla votazione — una risoluzione con la quale, in ogni caso, venivano trasmessi alle singole autorità, che apparentemente ritenevamo competenti sulla base di queste scarse indicazioni, tutti gli atti.*

*Successivamente alla trasmissione, qualcuno ci ha chiesto come avessimo fatto a ritenere tali autorità competenti per un determinato fatto. Noi non abbiamo formulato, se non un'ipotesi di possibile competenza, ricavandola dall'indicazione che era contenuta sulla copertina di questi fascicoli.*

*Quanto poi all'occultamento di questi fascicoli e alle modalità di rinvenimento, non posso fornire alcuna indicazione, perche' si tratta di eventi che si sono verificati quando non facevo parte del Consiglio della magistratura militare.*

*Certo, da magistrato, mi stupisce il fatto che, all'atto di un rinvenimento di fascicoli in un armadio, non si sia provveduto immediatamente a redigere un verbale, dal*

*quale risultasse quale fosse il contenuto di quei fascicoli. Dopo di che, si sarebbero dovuti adottare i relativi provvedimenti di competenza.*

*Quali provvedimenti di competenza ? Per esempio, la trasmissione delle carte a chi era competente...”*

*“... Sulla base del rinvenimento di queste copertine noi avevamo un problema: ricostruirne il più possibile il contenuto. Ciò poteva essere fatto o rivolgendoci, sulla base del registro delle notizie di reato, a coloro che potevano avere denunciato questi fatti, cioè, l'Arma dei carabinieri, oppure attraverso delle indagini da effettuare presso le procure militari competenti.*

*In realtà, abbiamo percorso tutte e due le strade ma, per un verso, ci è stato risposto che non era possibile fornire alcuna notizia in merito ai fatti in questione perché gli eventuali atti erano stati. Vorrei ribadire che la valutazione dei comportamenti di magistrati che hanno partecipato alle operazioni successive al rinvenimento di tutti questi fascicoli sono state deliberatamente omesse dal Consiglio della magistratura militare; questo, per la semplice ragione che noi vogliamo che l'iniziativa di promuovere un accertamento di carattere disciplinare parta dagli organi responsabili della funzione disciplinare nei confronti dei magistrati militari, vale a dire dal ministro della difesa e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questo sino ad ora non è intervenuto e, pertanto, noi non abbiamo né proscioltto né condannato alcuno. Ci siamo limitati a svolgere il nostro dovere, ovvero quello di non mettere più “una lastra di cemento” su queste pratiche, bensì di dar loro uno sbocco definitivo, l'unico formale possibile, che era quello di investire le procure competenti...”*

*“...Per gli altri 69 fascicoli non so francamente cosa abbia ispirato i magistrati che si sono occupati di questi fascicoli a comportarsi diversamente. Francamente non so rendermi conto di questo diverso comportamento.*

*Ciò che posso dire è che vi è questo strano provvedimento di archiviazione che non ha senso, perché il pubblico ministero dell'epoca non poteva archiviare, ma doveva chiedere esclusivamente al giudice di farlo. Evidentemente, essi avranno ritenuto che anche in questi fascicoli vi fossero delle copie e non degli originali.*

*In ogni caso, non si è provveduto tempestivamente alla trasmissione degli atti a chi doveva riceverli...”*

*“...Noi abbiamo voluto, in sostanza, dire che tutto deve andare dove deve andare. Il Consiglio della magistratura militare non è un archivio di fascicoli: i fascicoli penali devono essere tenuti dall'autorità giudiziaria...”*

*“...Se poi mi domanda che cosa si sarebbe dovuto fare, in ipotesi, rispondo dicendo che se io trovassi una carta riguardante un procedimento che non appartiene alla mia competenza, la trasmetterei immediatamente; fosse o meno già pervenuta all'autorità competente, io la trasmetterei comunque all'autorità competente...”*

*“...Di tutto questo è costantemente informato l'organo che può promuovere l'azione disciplinare, vale a dire il ministro della difesa. Il Consiglio della magistratura militare non può proporre un'iniziativa autonoma in materia di procedimento disciplinare.*

*Possiamo soltanto segnalare i fatti ed attenerci alle scelte discrezionali, anche perché l'azione disciplinare è discrezionale in Italia, e non obbligatoria, al pari dell'azione penale...” (cfr. audizione dell'11.10.2005).*

**32. La pressione dei mezzi di informazione e dell'opinione pubblica per il recupero della "verità e giustizia"; l'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati a conclusione della XIII legislatura.**

Si è già fatto cenno al precedente paragrafo 31 di come nel periodo successivo alla scoperta dell'archivio a Palazzo Cesi si sia fatto in modo che la questione non fosse portata a conoscenza dell'opinione pubblica, ma circoscritta agli ambienti della magistratura militare.

Ed in effetti per circa due anni, ovvero fino all'estate del 1996, tanto gli organi di controllo, quanto i mezzi di informazione rimasero all'oscuro della vicenda.

Tuttavia è verosimile ritenere che anche all'interno della Magistratura militare vi fossero correnti di pensiero differenti, se si pone mente al fatto che fu su sollecitazione del dottor Antonio Sabino e del dott. Sergio Dini che fu avviata l'indagine conoscitiva del CMM.

Del resto fu proprio la diffusione della notizia sulla stampa, ed il conseguente dibattito che ne seguì, che portò questi ultimi a sollecitare il Consiglio affinché si attivasse.

Franco Giustolisi è autore, insieme al collega Alessandro De Feo, degli articoli pubblicati da "L'Espresso" in data 22 marzo 1996 e 22 agosto 1996 e, da solo, dell'intervista al dott. Giovanni Di Blasi sostituto procuratore generale militare negli anni '60 e collaboratore di Santacroce) apparsa sullo stesso settimanale il 29 agosto 1996 e sostanzialmente riportata nel libro "L'Armadio della vergogna" pubblicato nel 2004<sup>607</sup>.

Nell'articolo del 22 marzo 1996, dal titolo "Lasciate stare Erich il nazista", è riportato sia nel testo sia in un piccolo box fotografico un frammento (due capoversi nel testo, uno nella riproduzione fotografica) del documento anonimo, apparentemente proveniente dalla magistratura militare e risalente all'inizio degli anni '60, che Giustolisi avrebbe ricevuto via posta facendone uno degli argomenti trainanti dell'articolo. Nel documento, infatti, si afferma in sostanza che procedere quantomeno in contumacia nei confronti dei più importanti criminali nazisti (quali ad esempio l'ex giudice militare tedesco gen. Hans Keller<sup>608</sup>) è tecnicamente possibile ma non è opportuno, o così almeno lo riterrebbe la Procura generale militare, per non

<sup>607</sup> Nel libro, in cui è ripubblicato il frammento del documento anonimo di cui si parla in questa nota, non sono presenti elementi di novità rispetto ai temi di interesse per la Commissione toccati nell'audizione di Franco Giustolisi del 29.11.1996.

<sup>608</sup> Si tratta del magistrato militare addetto all'Ufficio Legale del Comando del gen. Kesselring che avrebbe avuto un ruolo nella strage delle Fosse Ardeatine. cfr. nota 354 al paragrafo 16.

“turbare ancora una volta l’opinione pubblica riportando alla ribalta il triste episodio dell’eccidio delle Fosse Ardeatine”.

Con la pubblicazione dell’articolo del 22 marzo 1996, quindi, il caso dell’Armadio cessa di fatto di rimanere circoscritto agli ambienti della Magistratura militare e viene portato all’attenzione della pubblica opinione divenendo anche oggetto di dibattito politico.

Contestualmente, come si è visto, del caso viene investito anche il Consiglio della Magistratura Militare.

In ordine al documento anonimo, che consterebbe di 5 cartelle scritte a macchina, Giustolisi ha confermato innanzi alla Commissione (cfr. audizione del 01.12.2005) ciò che aveva dichiarato al CMM (cfr. doc. 3/2), ovvero di averlo ricevuto via posta in forma anonima.

Il giornalista aggiunge poi di aver smarrito l’articolo all’interno del suo disordinato archivio personale e di non essere in grado di produrne una copia alla Commissione, che è interessata a verificarne l’autenticità e la provenienza.

Risulta piuttosto evidente che il contenuto e il tono generale dell’audizione di Giustolisi suscitano evidenti motivi di perplessità.

Ed infatti si è avuta la netta sensazione che il giornalista, collocato in un’area in senso lato “radicale” e molto critico in genere nei confronti delle Istituzioni, non consideri la Commissione stessa come un “interlocutore valido”.

Pur considerando la scelta anche deontologica di appellarsi al segreto professionale, essendo Giustolisi giornalista professionista, è chiaro che l’importanza dell’argomento sembra escludere che il documento possa essere stato improvvisamente inviato in forma anonima a Franco Giustolisi, pur “vecchia firma” dell’Espresso, da qualcuno che non lo conosceva mentre lascia presupporre contatti precedenti all’interno della magistratura militare o di un ambiente comunque interessato a rendere noto il caso.

Appare poi scarsamente plausibile che il giornalista abbia smarrito un documento di così notevole rilievo in un’inchiesta di rilevanza nazionale, nonostante il lasso di tempo trascorso. Inoltre non uno, ma due (Giustolisi e De Feo) sono i giornalisti che si sono occupati del caso e la pubblicazione di un frammento nell’articolo del 22 marzo 1996 lascia supporre che il documento sia stato almeno in parte scannerizzato.

La mancata esibizione del documento può essere dovuta a varie ragioni, riconducibili sia alla accennata sfiducia nei confronti dell’interlocutore, sia alla necessità di tutelare meglio la fonte diretta del giornalista.

In ogni caso si deve ribadire che la divulgazione del caso attraverso i mezzi di informazione – che, per quanto sin qui detto, è verosimile sia avvenuta su *input* della

stessa magistratura militare- ha portato ad affrontare il problema tanto a livello istituzionale, da parte del CMM, quanto a livello politico, mediante un'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, alla fine della XIII legislatura.

In data 18 gennaio 2001, infatti, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, ha deliberato una indagine conoscitiva *“sulle archiviazioni di 695 fascicoli, contenenti denunce di crimini nazi-fascisti commessi nel corso della seconda guerra mondiale, e riguardanti circa 15.000 vittime”*.

L'indagine, come si legge nel documento conclusivo, è nata dall'esigenza di verificare le cause di tali archiviazioni, le quali, già ad un primo esame, risultavano essere anomale in ragione del contenuto stesso dei fascicoli rinvenuti e delle modalità della loro conservazione.

Non solo, la Commissione Giustizia rileva che dall'indagine condotta dal CMM erano emersi fatti estremamente importanti per la ricostruzione storica della vicenda, che si era andata sempre più prefigurando di carattere politico, piuttosto che giuridico.

I gravi dubbi che la relazione suscitava circa una presunta volontà politica diretta ad occultare i fascicoli sulle stragi nazifasciste e l'insistente disperata ricerca della verità da parte di associazioni dei partigiani, dei parenti delle vittime di tali stragi, dei comuni che ne sono stati tragici teatri ed, in particolare, del Comitato per la verità e giustizia, hanno pertanto indotto il Parlamento della Repubblica ad attivare lo strumento conoscitivo in questione, al fine di chiarire i termini complessivi della vicenda.

Ovviamente detta indagine non ha potuto non risentire dello ristretto margine di tempo a disposizione della Commissione, in ragione dell'imminente conclusione della legislatura.

L'indagine quindi ha avuto come obiettivo principale quello di comprendere se vi siano stati condizionamenti subiti dalla magistratura militare e se sarebbe stato quindi possibile, a tempo debito, perseguire i colpevoli, ovvero se le diverse Procure militari dei luoghi dove si svolsero i fatti avrebbero potuto individuare e perseguire i responsabili dei reati scoperti, qualora fossero stati loro trasmessi, a tempo debito, i fascicoli.

Lo scopo dell'indagine conoscitiva è anche stato quello di valutare l'opportunità di promuovere l'istituzione di una Commissione di inchiesta, che verificasse gli ambiti delle eventuali responsabilità storiche, politiche e giuridiche.

Nel corso dei lavori la Commissione Giustizia ha svolto una serie di audizioni, ma, in ragione della ravvicinata scadenza della legislatura, non è riuscita a sentire il senatore

Emilio Paolo Taviani (Ministro della Difesa nel 1956), la cui testimonianza sarebbe stata sicuramente utile per meglio comprendere l'intera vicenda.

La Commissione ha effettuato una ricostruzione dei fatti dalla quale deduce che, almeno dal 1947 fino al 1974, la magistratura militare ha seguito una linea unitaria e conforme in ordine al trattamento da riservare ai fascicoli *de quibus*, ed in particolare attraverso l'operato dei tre diversi procuratori generali intervenuti in momenti importati di questa vicenda: Borsari per il periodo 1944-1954, Mirabella dal 1954 al 1958 (periodo in cui si colloca il significativo scambio di note tra il Ministero della difesa e quello degli esteri) e Santacroce per il periodo dal 1958 al 1974 (in cui rientrano le archiviazioni del 1960 e i cosiddetti "inoltri selezionati").

Nell'inchiesta vengono individuate tre date come momenti fondamentali della vicenda: il 20 agosto 1945, il 10 ottobre 1956 ed il 14 gennaio 1960.

Il 20 agosto 1945 perché si svolse, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presenza di funzionari dei vari ministeri interessati e del procuratore generale militare, che all'epoca era il dott. Umberto Borsari, una riunione con oggetto proprio le molteplici denunce di crimini di guerra, che nel frattempo stavano pervenendo alle autorità.

La riunione si tenne anche a seguito dell'invito rivolto all'Italia dal Dipartimento di Stato americano di denunciare alle Nazioni Unite crimini di guerra commessi dai tedeschi.

A tale proposito nel documento conclusivo si sottolinea che proprio un'accurata indagine storica sulle relazioni fra l'Italia e gli Alleati avrebbe potuto fornire la chiave di lettura di una vicenda sulla quale gli elementi conoscitivi risultavano scarsi e confusi, se ricercati solamente in un ambito ristretto alla politica interna.

Infatti nel periodo febbraio – giugno 1945 il Governo aveva preventivato di effettuare una azione di ricerca dei colpevoli, che trovava il sostegno degli alleati. Proprio a tal fine, furono intensificati i rapporti a livello istituzionale tra il Governo italiano ed il Quartier generale alleato. Solo nell'estate del 1945, comunque, si delinearono linee di fondo in ordine alla politica da seguire nei confronti dei criminali di guerra da parte degli alleati. Queste furono fondamentalmente due. Si decise che, per quanto riguardava i gradi più alti (i generali tedeschi), fossero gli inglesi ad occuparsi della loro punizione in tribunale, ritenendo che l'Italia non avesse le risorse tecniche necessarie, né l'energia per portare avanti simili processi.

L'idea di allora degli alleati, quindi, era di tenere un processo unico per quanto riguardava i comandanti di armata, di corpo e di divisione. Nell'agosto del 1945, infatti, gli inglesi avevano acquisito prove sufficienti sul fatto che la condotta bellica dei tedeschi nei confronti delle popolazioni italiane aveva configurato un

atteggiamento ed una volontà terroristica nei confronti della popolazione civile tale da giustificare una vera e propria “Norimberga italiana”.

Accanto a questo processo generale per crimini di guerra, si sarebbero dovuti svolgere gli altri processi, la cui competenza sarebbe stata conferita all'Italia. Si riteneva, infatti, che gli italiani avrebbero dovuto effettuare i processi per i responsabili dal grado di colonnello ed inferiori.

Emergeva, in sostanza, il concetto di “reati localizzabili” e “non localizzabili”: i primi sarebbero stati attribuiti dagli alleati alle giurisdizioni nazionali, mentre i secondi sarebbero stati trattati dai tribunali internazionali.

La riunione del 20 agosto 1945 nel corso dell'indagine è sembrata essere uno dei momenti decisivi della intera vicenda e si è giunti a ritenere che la decisione di radunare presso la procura generale del tribunale supremo militare tutti i fascicoli, le istruttorie e le notizie che pervenissero in relazione a crimini commessi durante la guerra, sia stata dettata dall'esigenza di accentrare tutto il materiale relativo alle stragi nazi-fasciste, per poi smistarlo agli organi giurisdizionali competenti.

Alla luce di quanto accaduto successivamente, rileva comunque la Commissione che la decisione del 1945 di accentrare presso la procura militare i fascicoli, ancorché fosse funzionale alla celebrazione dei processi o comunque alla ricognizione compiuta dei fatti che avrebbero potuto essere oggetto di quei processi, si dimostrò estremamente funzionale anche alla decisione opposta.

Tuttavia, si legge nelle conclusioni della Commissione Giustizia, inizialmente la volontà di perseguire i crimini di guerra non era, con ogni probabilità, di mera facciata, ma reale e concreta.

Ed infatti la presidenza del Consiglio dei Ministri, il 2 ottobre 1945, aveva diffuso una nota con la quale venivano date disposizioni circa l'accentramento delle informazioni presso la Procura generale militare, che

“provvederà ad esaminarli per estrarne le denunce del caso” e si invia alla stessa Procura il modello della scheda per denunciare i fatti che fossero di competenza della Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite. Il 7 ottobre 1945 la Procura generale militare istituì un archivio generale, nel quale far confluire tutta la documentazione relativa ai crimini di guerra.

Da ciò si evince però il ruolo protagonista che gli organi di governo e, quindi, la politica assunsero sin dall'immediato dopo guerra in ordine all'accertamento dei crimini di guerra.

Indipendentemente dallo scopo che aveva la riunione dei procedimenti, la Commissione rileva l'illiceità della procedura seguita e l'illiceità dei comportamenti, piuttosto che l'illegittimità degli atti compiuti dagli organi intervenuti nella vicenda,

in quanto questa è stata caratterizzata da provvedimenti assunti in mera carenza di potere, essendo stati posti in essere da organi che non avevano il potere di assumerli.

Le archiviazioni effettuate successivamente al 1945 dal Procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare sono da considerare, pertanto, non illegittime, ma inesistenti.

Tale situazione di illiceità iniziò comunque a manifestarsi già nella riunione del 1945, poiché allora si decise di concentrare tutto il materiale presso un organo, quale la Procura generale militare, che non aveva alcun potere di indagine.

Fino al 1951, data del processo Reder, furono comunque effettuati in Italia dei processi contro i criminali di guerra. Alcuni, fino al 1947, ad opera degli inglesi, altri effettuati dagli italiani.

Il 10 dicembre 1947 il Foreign Office assunse formalmente la decisione di non celebrare più alcun processo con corti militari britanniche in Italia per crimini di guerra.

Con tale decisione si chiudeva la stagione dei crimini di guerra, almeno per quanto riguardava gli alleati, ma ciò non poteva certo ritenersi pregiudiziale alla volontà dell'Italia di celebrare i processi sui crimini di guerra.

Anzi, rileva la Commissione, è da ritenere che gli italiani furono incoraggiati a svolgere tali processi, come testimonia la trasmissione da parte degli alleati dei dati relativi ad una serie di criminali di guerra e tra di essi, vi è, ad esempio Reder, il quale, nel settembre del 1951, fu processato dagli italiani.

Il documento conclusivo prosegue rilevando che il mutamento della politica degli alleati non fu comunque senza conseguenze per l'Italia.

Infatti questo mutamento di rotta avrebbe la sua giustificazione nella “guerra fredda” e sul fatto che la “dottrina Truman”, sui due blocchi di Stati contrapposti, divenne la linea guida della politica occidentale dal marzo del 1947.

In questo contesto politico, la Germania, seppure divisa, diventava il tassello di un mosaico importante, assumendo un ruolo difensivo antisovietico, per cui agli Stati Uniti d'America ed all'Inghilterra non conveniva insistere sul tema dei crimini di guerra tedeschi, poiché vi era bisogno di una Germania forte, con un efficiente esercito, da contrapporre al blocco orientale.

La seconda data importante individuata dall'indagine è il 10 ottobre 1956, in quanto vi è legato un documento emblematico della rilevanza che la situazione politica internazionale assume nella vicenda.

Si tratta della già più volte citata nota inerente ad un carteggio tra il ministro degli esteri, Gaetano Martino, e quello della difesa, Emilio Paolo Taviani, relativo ad una